

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

(Causa C-297/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari — Libertà di stabilimento — Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità)

(2018/C 142/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Convenuta: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Dispositivo

- 1) L'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda, a favore dei veterinari, l'esclusiva del commercio al dettaglio e dell'utilizzo dei prodotti biologici, dei prodotti antiparassitari ad uso speciale e dei medicinali ad uso veterinario.
- 2) L'articolo 15 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il capitale sociale degli stabilimenti che commercializzano al dettaglio medicinali veterinari dev'essere detenuto esclusivamente da uno o più veterinari.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Causa C-301/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di vetro solare originario della Cina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Nozione di «distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino — Vantaggi fiscali]

(2018/C 142/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Altra parte nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avocats)

Interveniente a sostegno della ricorrente: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentanti: A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T-586/14, EU:T:2016:154), è annullata.
- 2) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Causa C-307/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 131 — Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 147 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 273 — Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell'esenzione al raggiungimento di un determinato volume d'affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'IVA ai viaggiatori]

(2018/C 142/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Stanisław Pieńkowski

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Dispositivo

L'articolo 131, l'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, nell'ambito di una cessione all'esportazione di beni destinati ad essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori, il venditore soggetto passivo deve aver raggiunto un determinato volume d'affari nell'esercizio fiscale precedente o deve aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori, qualora l'inosservanza di tali condizioni comporti di per sé sola che il medesimo venditore sia privato definitivamente dell'esenzione di tale cessione.

⁽¹⁾ GU C 335 del 12.9.2016.